



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

MM/COO/cr

Roma, 13 ottobre 2020

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
di Agrigento  
Via Mazzini, n. 205  
92100 Agrigento**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 156/2020 - Voto iscritti sospesi*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 11420 dell'08.10.2020) si domanda se gli iscritti che hanno fatto ricorso, a seguito di decisioni adottate dal Consiglio di Disciplina Territoriale (sospensioni albo per mancato adempimento FPC triennio 2014-2016) e contestualmente hanno presentato istanza di sospensione dell'efficacia del provvedimento disciplinare inflitto, possano partecipare come elettorato attivo delle prossime votazioni del 5/6 novembre 2020. Si osserva al riguardo quanto segue.

In via preliminare si precisa che la proposizione del ricorso al Consiglio di Disciplina Nazionale con la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato non determinano, *ipso facto*, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sanzione, occorrendo a tal fine una pronuncia di accoglimento (della istanza di sospensiva o del ricorso) da parte del Consiglio di Disciplina Nazionale. Il provvedimento sanzionatorio, pertanto, fino a quando non si pronuci favorevolmente il suddetto Consiglio di Disciplina Nazionale, è pienamente efficace nei confronti del professionista che ne è stato attinto decorsi trenta giorni dalla notifica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26, comma 3, del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Premesso quanto sopra, si rappresenta che, qualora la sanzione irrogata nei confronti dell'iscritto sia stata già scontata dal medesimo alla data dell'Assemblea elettorale (ex art. 5, comma 1, del Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e del Collegio dei Revisori<sup>1</sup>), lo stesso ha piena facoltà di esercitare il diritto di elettorato attivo. Cordiali saluti

Massimo Miani

<sup>1</sup> L'art. 5, comma 1, del Regolamento elettorale dispone che "L'elettorato attivo per l'elezione del Consiglio spetta a tutti gli iscritti nell'Albo, salvo gli iscritti nell'elenco di cui al comma 8 dell'art. 34 del d.lgs. n. 139/05 e coloro che risultano sospesi alla data dell'Assemblea elettorale. I sospesi per morosità esercitano il diritto di voto alle condizioni di cui all'art. 20, comma 2 del d.lgs. n. 139/05."